

Corpo di Polizia Locale

Ordinanza n. 221.2025

ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA X GIORNATE DA INTERSEZIONE CON VIA MONTESSORI A QUELLA CON VIA MAGENTA E VIA MAGENTA DA INTERSEZIONE CON VIA DON MINZONI TRAV. I A VIA DON MINZONI TRAV. III, PER LO SVOLGIMENTO DELLA PARTITA DI CALCIO DEL 29/11/2025.

IL COMANDANTE

Vista la riunione del G.O.S. del 27/11/2025 con la quale si ordina l'istituzione temporanea di un divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in via X Giornate da intersezione con Via Montessori a quella con Via Magenta e Via Magenta da intersezione con Via Don Minzoni Trav. I a Via Don Minzoni Trav. III, per lo svolgimento della partita di calcio del 29/11/2025 e quindi per necessità di sicurezza e ordine pubblico;

Ritenuto pertanto di dover ottemperare alle suddette richieste onde consentire l'ordinato svolgimento dell'evento per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico;

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamati in particolare gli artt. 5, 6, 7 del Codice della Strada;

ORDINA

l'istituzione di un divieto di transito veicolare e di sosta con rimozione forzata (esclusi gli autorizzati) in:

- 1. Via X Giornate dall'intersezione con via Montessori a quella con Via Magenta;
- 2. Via Magenta dall'intersezione con via Don Minzoni Trav. I e via Don Minzoni Trav. III:

dalle ore 12:30 alle ore 18:30 del 29/11/2025;

Città di Lumezzane



Via Monsuello 154, 25065 LUMEZZANE (BS) - tel 030 89291 – PEC comune.lumezzane@cert.legalmail.it P. IVA 00563590983 – C. F. 00451340178

e, comunque, fino al termine delle esigenze di Ordine Pubblico, giuste le motivazioni in premessa indicate.

Demanda alla Società sportiva ospitante, inoltre, alla quale il presente atto verrà tempestivamente comunicato, il compito di provvedere alla posa della segnaletica necessaria il prima possibile per quanto attiene la sosta, ivi compresa quella di preavviso, conformemente alle norme tecniche prescritte dal C.d.S. e dal Regolamento di attuazione, nonché, così come indicato dalla Circolare del Ministero dell'Interno del 18/07/2018, di predisporre le misure di safety & security congruenti con lo stato dei luoghi ed il numero delle persone che possono affluire nei luoghi dell'evento.

Il presente atto viene contestualmente pubblicato all'Albo Pretorio on line nonché sul sito istituzionale dell'Ente sotto la Sezione "Delibere – Ordinanze".

Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione dell'art. 45 comma 1 del D. Lgs n. 104/2010 chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere nei termini di legge al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque ne abbia interesse, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Lumezzane, 27 novembre 2025

Il Comandante del Corpo di Polizia Locale Commissario Capo Dott. Paolo Redolfi

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005